

SICUREZZA SUL LAVORO: RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI

Gentili Clienti,
con la presente circolare desideriamo richiamare la Vostra attenzione sui principali adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e informarVi sulle importanti novità da ultimo introdotte dal D.M. 20/2026.

Premessa Importante:

Si precisa che il nostro Studio non si occupa direttamente di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. Lo scopo di questa comunicazione è puramente informativo: invitiamo pertanto tutte le aziende a rivolgersi tempestivamente a un professionista qualificato o al proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per verificare la propria conformità normativa.

1. I principali adempimenti obbligatori (D.lgs. 81/08)

Gli obblighi per la sicurezza sul lavoro si applicano a tutte le imprese che impieghino almeno **un lavoratore**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Di seguito un riepilogo delle nomine e dei documenti essenziali:

- ➔ **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** È il documento fondamentale che mappa tutti i rischi presenti in azienda e individua le misure di prevenzione e protezione. Deve avere data certa ed essere aggiornato ogni volta che cambiano le mansioni o i processi aziendali.
- ➔ **Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):** Può essere assunta dal datore di lavoro stesso (previa frequenza di un corso la cui durata varia in base al rischio) oppure affidata a un tecnico esterno qualificato.
- ➔ **Nomina del Medico Competente:** Obbligatoria nei casi previsti dalla legge (es. movimentazione carichi, videoterminali, lavoro notturno) per effettuare la sorveglianza sanitaria e rilasciare l'idoneità alla mansione dei lavoratori, inclusi i neoassunti.
- ➔ **Addetti Antincendio e Primo Soccorso:** Devono essere designati lavoratori adeguatamente formati tramite appositi corsi (e successivi aggiornamenti periodici) per la gestione delle emergenze.
- ➔ **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** Eletto o designato tra i lavoratori, deve frequentare un corso di 32 ore e successivi aggiornamenti periodici.
- ➔ **Formazione e Informazione:** Tutti i lavoratori, preposti e dirigenti devono ricevere un'adeguata formazione in materia di sicurezza (da 8 a 16 ore per i lavoratori, in base al rischio aziendale). La formazione va svolta al momento dell'assunzione o al cambio di mansione, e prevede aggiornamenti periodici.
- ➔ **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):** Ove il rischio non possa essere eliminato, il datore di lavoro deve fornire DPI idonei e formare i lavoratori al loro corretto utilizzo.

2. La Valutazione dei rischi come condizione necessaria per la stipula di alcuni contratti

Ai fini della stipula di determinati contratti, la valutazione dei rischi costituisce requisito **obbligatorio e non derogabile**. In assenza dell'avvenuta e corretta effettuazione di tale valutazione, risulta preclusa la possibilità di procedere alla stipula dei seguenti contratti:

- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
- CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (sia a termine che a tempo indeterminato)
- CONTRATTO INTERMITTENTE / A CHIAMATA (la sanzione è la trasformazione a tempo indeterminato e a tempo pieno)
- STAGE/ TIROCINIO: ai fini della sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori. Il datore di lavoro è pertanto tenuto a garantire la formazione in materia di sicurezza entro 60 giorni dall'inizio dell'attività e a includerli nella valutazione dei rischi specifici
- LAVORO MINORILE: il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi specifici, tenendo conto della mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, da parte del minore.

3. Le novità del D.M. 20/2026 e del Decreto "Sicurezza"

Con il D.M. 20/2026 è stato adottato il "Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026", valido fino al 31 dicembre 2026. Questo piano, insieme alle novità del collegato D.L. 159/2025 (Decreto Sicurezza), introduce un **inasprimento dei controlli** ma anche forti incentivi per le aziende virtuose.

Ecco le novità di maggior impatto per le imprese:

- **Premialità e Incentivi (Bando ISI)**: Dal 1° gennaio 2026, l'INAIL è autorizzato a rivedere in riduzione le aliquote di oscillazione dei premi per le aziende virtuose, al fine di incentivare la prevenzione. Sono invece escluse dai bonus le aziende che abbiano riportato condanne definitive negli ultimi due anni per gravi violazioni sulla sicurezza. È stato inoltre potenziato il Bando ISI per finanziare l'adozione di tecnologie innovative, DPI intelligenti, e Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGSL).
- **Campagne straordinarie di Vigilanza INL**: L'Ispettorato del Lavoro orienterà i propri controlli incrociando i dati INAIL. Sotto la lente d'ingrandimento ci saranno i settori con il maggior numero di infortuni: edilizia, agricoltura, manifatturiero e logistica. Verrà data priorità assoluta ai controlli sui datori di lavoro che operano in regime di appalto e subappalto.
- **Tracciamento dei "Mancati Infortuni"**: Per le imprese con più di 15 dipendenti verranno introdotte nuove linee guida per l'identificazione e il tracciamento dei "mancati infortuni" (i cosiddetti *near misses*), al fine di implementare azioni correttive prima che l'incidente si verifichi.
- **Badge di Cantiere e Patente a Crediti**: Nei settori ove previsto, diventa obbligatorio fornire ai dipendenti un "badge" di riconoscimento dotato di codice univoco anticontraffazione. Vengono inoltre rafforzate le sanzioni per la decurtazione dei punti della Patente a Crediti in caso di lavoro irregolare.

4. Sanzioni per mancata o incompleta elaborazione del DVR

In materia di sicurezza sul lavoro, l'attività di vigilanza è affidata a diversi enti competenti (es. ASL/SPISAL e Ispettorato Territoriale del Lavoro), i quali possono effettuare controlli sulla corretta ed esaustiva redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L'inosservanza o l'incompletezza di tale adempimento comporta per il datore di lavoro l'applicazione di **sanzioni pecuniarie da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro**, nonché l'eventuale irrogazione di **pene detentive fino a otto mesi**.

La mancata redazione del DVR può inoltre determinare la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Sotto il profilo giuslavoristico, l'omessa valutazione dei rischi specifici può avere rilevanti conseguenze nei rapporti di lavoro sopracitati, fino alla possibile conversione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione dei divieti previsti dalla normativa vigente.

Infine, dal punto di vista previdenziale, il mancato rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro può comportare **l'irregolarità contributiva**, con conseguente mancato rilascio del DURC, requisito indispensabile per l'accesso a benefici e agevolazioni contributive.

Le normative sulla sicurezza sono sempre più stringenti e i controlli incrociati delle autorità si stanno intensificando. Vi invitiamo a contattare al più presto il Vostro consulente per la sicurezza per verificare di adempiuto correttamente a quanto stabilito in materia di salute e sicurezza.

*Vi ricordiamo inoltre che, in caso di infortunio sul lavoro, lo Studio si occupa della denuncia all'INAIL. Per non incorrere in sanzioni, vi chiediamo di avvisarci tempestivamente e di farci pervenire il certificato medico di infortunio sul lavoro, insieme a una descrizione dell'accaduto, **appena ne venite in possesso**.*

Lo Studio resta a disposizione per assisterVi e consigliarvi dei professionisti a cui affidarvi per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.